



Il Ministro dell'Interno

BOZZA

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Visto il Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto in particolare l'articolo 6 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

Considerato altresì che, a norma del comma 6 del medesimo articolo 6, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità;

Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 400/1988, con nota n del ;

Adotta il seguente regolamento:



Il Ministro dell'Interno

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, oltre ai criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità del corso di formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

ARTICOLO 2

Sedi didattiche

1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attività didattica, i frequentatori del corso possono essere ripartiti in più sezioni.

ARTICOLO 3

Finalità del corso e piani di studio

1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione e tre mesi di applicazione pratica.
2. L'attività didattica del periodo di formazione di nove mesi è articolata in lezioni teoriche e pratiche e può essere organizzata in moduli.
3. Il corso è finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente. Esso ha carattere residenziale.
4. Le finalità qualificanti e le aree didattiche del corso sono indicate nell'allegato A del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
5. Le materie di insegnamento, i relativi programmi nonché le prove di verifica in itinere, gli esami e i piani di studio sono individuati con decreto del Direttore centrale per la formazione, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo.



Il Ministro dell'Interno

ARTICOLO 4

Prove di verifica in itinere

1. Durante il corso, gli allievi sono sottoposti a verifiche del livello di apprendimento, in relazione al programma svolto, mediante la somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso test a controllo eventualmente computerizzato.
2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di correzione sono predisposti e disciplinati con decreto del Direttore centrale per la formazione.
3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di verifica in itinere concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.
4. La prova di verifica in itinere è superata con una valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza, l'allievo può ripetere la prova medesima solo per una volta.
5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle competenze minime per l'allievo vigile del fuoco che non ha superato la prova di recupero.

ARTICOLO 5

Esame finale

1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di formazione, sostengono un esame teorico-pratico.
2. L'esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del Direttore centrale per la formazione, è articolato in un test scritto anche a risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento.
3. L'esame finale teorico-pratico si intende superato se l'allievo raggiunge una valutazione sufficiente in tutte le prove. L'allievo può ripetere la prova in cui è risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
4. L'allievo che non si presenti ad una delle prove dell'esame teorico-pratico è considerato rinunciatario e dimesso dal corso.
5. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla Commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame.
6. Il voto complessivo finale del corso di formazione è costituito dalla valutazione



Il Ministro dell'Interno

delle prove di verifica in itinere, nonché dai risultati dell'esame teorico-pratico.

ARTICOLO 6

Commissioni

1. La commissione per le prove di verifica in itinere è nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Vice Capo Dipartimento vicario. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente ed è composta da un numero di componenti esperti non inferiore a due, appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La commissione dell'esame finale teorico-pratico è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. La commissione di cui al comma 2 è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed è composta da un numero di componenti esperti non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e uno appartenente alla carriera prefettizia.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativi contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativi contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico Presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del Segretario della Commissione, i relativi supplenti sono individuati con il decreto di nomina della Commissione medesima o con successivo provvedimento.

ARTICOLO 7

Giudizio di idoneità al servizio di istituto

1. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto di cui all'articolo 6, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame teorico-pratico, dal Direttore centrale per la formazione, **su proposta del**



Il Ministro dell'Interno

Direttore della scuola, sulla base delle risultanze delle prove d'esame.

2. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto deve essere motivato ed è espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.

ARTICOLO 8

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame tecnico-pratico e ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, è organizzato con il sistema di addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato.
3. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, sono disciplinate le modalità di dettaglio inerenti allo svolgimento del periodo di applicazione pratica.
4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui è applicato.
5. Il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell'ufficio presso cui è applicato.
6. La relazione per la nomina a vigile del fuoco è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva. In caso di valutazione negativa, la relazione è integrata da una motivata proposta perché il vigile in prova sia ammesso a ripetere una sola volta il periodo di applicazione pratica.

ARTICOLO 9

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, la normativa vigente.



Il Ministro dell'Interno

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO
(Maroni)

<http://vigilidelfuoco.usb.it>



Il Ministro dell'Interno

ALLEGATO A

Art. 3, comma 4

PIANI DI STUDIO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO

FINALITA' QUALIFICANTI E AREE DIDATTICHE

Il corso ha lo scopo di dotare gli allievi delle competenze di base per operare come Vigile del Fuoco permanente nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sotto tutti gli aspetti:

- Competenze operative finalizzate al Soccorso Tecnico Urgente
- Competenze operative ordinarie
- Competenze e valori di ruolo
- Competenze comportamentali
- Standard motorio professionale

Obiettivo del corso è formare ad uno stile di comportamento che valorizzi innanzitutto la persona e allo stesso tempo contribuisca all'immagine del Corpo verso l'interno e verso l'esterno. Ha lo scopo di consegnare al servizio un vigile al quale manca solo l'esperienza operativa diretta per cominciare il proprio lavoro di "produttore di sicurezza".

Deve essere data la giusta rilevanza alla formazione di valori e atteggiamenti che possono contribuire a far crescere la persona e forgiare uno stile distintivo del comportamento del vigile, che sia funzionale al ruolo del CNVVF nella comunità. Sono indice di tale stile:

- Spirito di corpo

L'orgoglio di essere nel Corpo dei Vigili e di svolgere una missione sociale meritoria. La condivisione della *mission* del CNVVF

- Spirito di squadra

Lavorare come un *team* forte perché coeso, costruire rapporti di fiducia e rispetto reciproco pur senza rinunciare al conflitto costruttivo sui contenuti che aumenta l'efficienza

- La passione di portare aiuto

Senza aspettarsi riconoscenza e/o gratificazioni

- La consapevolezza dell'autoprotezione

Come condizione primaria per portare soccorso e spirito di conservazione della capacità operativa individuale e di squadra

- La cultura dell'efficienza fisica



Il Ministro dell'Interno

Il lavoro del Vigile è per sua natura molto fisico; non è concepibile fare il mestiere del Vigile senza un'adeguata preparazione e il mantenimento della condizione psico-fisica.

Sono altresì valori importanti, da accrescere e rinvigorire durante il corso:

- L'autodisciplina intesa come auto-responsabilizzazione e proattività

- La passione per il proprio lavoro

- L'integrità morale

- Lo spirito di sacrificio

<http://vigilidelfuoco.usb.it>